

TRIBUNALE DI PARMA

causa civile iscritta al n. r. g. ~~046/12016~~

Il G.I., a scioglimento della riserva sull'istanza formulata ex art. 648 cpc da parte opponente,

considerato, quanto all'istanza di parte convenuta di acquisizione del fascicolo monitorio, che il giudice non può disporre d'ufficio l'acquisizione del fascicolo monitorio (cfr. Cass. Sez. 1, n. 17603 del 18/07/2013 "*La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto*");

rilevato che parte opponente non ha contestato l'effettività delle prestazioni oggetto di ingiunzione, né il *quantum* richiesto dalla controparte, ma si è limitata ad allegare: a) ritardi nella fornitura degli 'imballi per cartone per carrello della spesa', che avrebbe dovuto essere effettuata, secondo quanto deduce l'opponente, "entro e non oltre il mese successivo"; b) la sussistenza di difformità (errata dimensione) dei prodotti forniti che avrebbero reso inutilizzabile la fornitura;

considerato che non vi è allo stato alcun riscontro scritto in ordine all'essenzialità del termine della consegna (i cartoni per carrello della spesa risultano peraltro consegnati nello stesso mese dell'ordine – v. ordine del 13.5.2015 e DDT del 25.5.2015), né alcun riscontro scritto in ordine alle difformità contestate e alla loro incidenza sull'utilizzabilità della fornitura,

rilevato che neppure vi è prova scritta di una preventiva contestazione o denuncia dei difetti lamentati dall'attrice (l'opponente non ha depositato alcun documento)

rilevato che, per i motivi esposti, l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né appare di pronta soluzione,

considerato che è opportuno, prima di dar corso alle ulteriori fasi processuali, verificare la possibilità di una soluzione amichevole della controversia in considerazione: a) del valore dell'ingiunzione; b) delle considerazioni sopra espresse in punto alla provvisoria esecuzione; c) delle spese legali ancora da maturare con riferimento alla fase istruttoria e decisoria, che potrebbero risultare sproporzionati in relazione al valore della causa, tanto più ove fosse necessario svolgere ctu; d) del fatto i principi sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento devono essere coordinati con il principio della vicinanza della prova, tanto più operante laddove, in assenza di un preventivo atp, i vizi attengono a merce rimasta nella disponibilità del debitore e consegnata in tempi risalenti (le forniture in questione risalgono al 2015) e) dei possibili rischi di soccombenza anche

per lite temeraria, f) dell'alea che è propria di ogni decisione giudiziale e dei costi di un'eventuale impugnazione,

Osservato che ricorre il presupposto per ordinare l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.lgs 28/2010.

Rilevato che la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti e l'ordine del giudice di esperire la mediazione può ritenersi assolto solo ove sia esperito un effettivo tentativo di mediazione e non può ritenersi sufficiente la mera partecipazione delle parti agli incontri preliminari informativi sulle finalità della mediazione

Osservato che tale è la conclusione di Tribunale Firenze Seconda sezione civile 19.3.2014 (reperibile in www.mcmmediazione.com) alle cui articolate motivazioni si fa rinvio

PQM

Visto l'art. 648 c.p.c.,

CONCEDE l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

Visto l'art. 5 II° comma d.lgs 28/2010;

DISPONE l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti,

PRECISA che per "*mediazione disposta dal Giudice*" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere - adempiano effettivamente all'ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo.

INVITA il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta

FISSA udienza per il giorno **15 Novembre 2017** alle **ore 9,30** per verificare l'esito della procedura di mediazione

Si comunichi.

Così deciso il 6.6.2017

Il giudice

Dott.ssa Chiari Angela